

CARTABIA MEDIAZIONE parte1

Ecco le norme principali che entrano in vigore il 28 Febbraio 2023 in forza della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per le parti in mediazione, per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e per gli enti vigilati come banche e assicurazioni.

La nuova disciplina della mediazione telematica Art. 8-bis

Mediazione in modalità telematica

- ***Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.***
- ***Gli incontri si svolgono con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.***
- ***A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.***
- ***Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.***
- ***La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.***

Limitazione della responsabilità dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche Art. 11-bis

Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche

- ***Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.***

Il comma richiamato della legge n. 20 del 1994 è il seguente:

1.1 In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

Innalzamento delle sanzioni in caso di mancata partecipazione con segnalazione alla Corte dei

Conti e alle autorità di vigilanza Art. 12-bis

Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

- *Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.*
- *Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al **doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.***
- *Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al **pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.***
- *Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della **Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.***

Le altre novità introdotte dalla riforma Cartabia in tema di mediazione (ampliamento delle materie per le quali è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione, abolizione del primo incontro di programmazione "filtro" ecc.) entreranno in vigore a partire dal 30 giugno 2023.



L'entrata in vigore di alcune delle novità introdotte dalla "riforma Cartabia" è stata anticipata al 28 febbraio 2023.

La riforma Cartabia per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto, all'art. 7, importanti modifiche al D.Lgs. 28/2010.

Con la legge di bilancio 2023 (29 dicembre 2022, n. 197), è stata anticipata al 28 febbraio 2023 l'entrata in vigore di alcune modifiche relative ai seguenti aspetti:

- indipendenza del mediatore (art. 3);
- derogabilità, su accordo delle parti, della competenza territoriale dell'Organismo di mediazione (art. 3);
- mediazione in modalità telematica (art. 8-bis);
- verbale conclusivo della mediazione (art. 11);

- accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche (art. 11 bis);
- conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione (art. 12 bis).

Le altre novità introdotte dalla riforma Cartabia in tema di mediazione (ampliamento delle materie per le quali è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione, abolizione del primo incontro di programmazione “filtro” ecc.) entreranno in vigore a partire dal 30 giugno 2023.